

STATUTO

¹ La Sezione Ticino della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (in seguito denominata Sezione Ticino) è una sezione della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti (in seguito SIA) secondo gli art. 37-40 degli Statuti della SIA e un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero.

² La sede della Sezione Ticino è presso il Segretariato permanente.

³ Nel presente Statuto i termini che descrivono funzioni e persone sono da intendere sia al maschile sia al femminile.

I SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

¹ La Sezione Ticino è attiva nella sua regione conformemente agli scopi della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti.

² Lo scopo della Società è di promuovere l'affiatamento e i sentimenti di amicizia e solidarietà fra i suoi membri, di contribuire al progresso dell'ingegneria e dell'architettura dal lato tecnico, scientifico ed estetico, di salvaguardare il prestigio professionale rappresentando e difendendo la dignità e gli interessi comuni dei suoi membri, sostenendone l'immagine.

³ Lo scopo della Società è difendere e rappresentare gli interessi dei suoi membri, presso le autorità e le corporazioni competenti, in materia di commesse pubbliche. In questo ambito la società può intraprendere tutte le azioni necessarie, in particolare inoltrare ricorsi o querele.

II QUALITÀ DI SOCIO

Art. 2

¹ Può essere socio della Sezione Ticino chi è già affiliato alla SIA.

² La Sezione Ticino è composta da soci individuali, soci onorari e membri associati.

³ Possono venir ammesse in qualità di soci individuali le persone fisiche che nell'esercizio della loro professione in campo edile, tecnico e ambientale hanno raggiunto un livello universitario o equivalente conformemente al Registro degli Ingegneri, degli Architetti e dei Tecnici e che dimostrano di essere attive professionalmente nel settore. In caso di personalità di rilievo che non adempiono tutte le condizioni di ammissione e la cui adesione alla SIA è ritenuta vantaggiosa per la Società, è possibile rinunciare al rispetto di alcune di queste condizioni. L'Assemblea dei soci decide l'ammissione di queste personalità, riservata la decisione degli organi centrali.

⁴ Possono venir ammesse in qualità di membri associati le persone fisiche che hanno i requisiti professionali per una futura ammissione quali soci individuali. Possono inoltre venir ammessi quali membri associati gli studenti che hanno iniziato il 5. semestre presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale.

⁵ Possono venire eletti soci onorari della Sezione Ticino membri della SIA che si sono resi benemeriti nel campo tecnico, architettonico o scientifico, o che si sono resi particolarmente benemeriti verso la Sezione Ticino o verso la SIA.

⁶ Per i soci della Sezione Ticino sono vincolanti il presente statuto, lo statuto SIA ed il codice d'onore della SIA.

Art. 3

- ¹ L'ammissione di nuovi soci individuali o di membri associati verrà decisa in ossequio alle vigenti disposizioni della SIA. Il candidato deve inviare la richiesta di ammissione al presidente della Sezione Ticino mediante l'apposito formulario della SIA.
- ² Il Comitato decide per l'inoltro alla Direzione per il tramite del Segretariato generale.
- ³ La Direzione decide definitivamente sulle ammissioni. Con questo atto il candidato diviene contemporaneamente socio della Sezione Ticino.
- ⁴ Se il candidato è già socio della SIA, il Comitato decide sull'ammissione alla Sezione Ticino.
- ⁵ L'ammissione alla SIA e alla Sezione Ticino viene comunicata per scritto al candidato e resa nota in occasione della successiva Assemblea generale.
- ⁶ Gli organi della SIA e della Sezione Ticino non sono tenuti a comunicare al candidato le motivazioni della loro decisione.
- ⁷ L'Assemblea della Sezione nomina i soci onorari della Sezione Ticino su proposta del Comitato.

Art. 4

- ¹ Le dimissioni avvengono con comunicazione scritta al Segretariato generale per la fine dell'anno civile osservando un termine di preavviso di tre mesi. I contributi sociali per l'anno in corso sono totalmente dovuti.

Art. 5

- ¹ Il Comitato propone alla Direzione della SIA l'esclusione di un socio quando a posteriori emerge che le condizioni di ammissione non erano adempiute o quando il socio non rispetta i propri doveri verso la Società rispettivamente ne lede gravemente gli interessi.
- ² Il socio escluso può ricorrere contro questa decisione della Direzione all'Assemblea dei delegati che statuisce in maniera definitiva.

III ORGANI DELLA SEZIONE**Art. 6**

- ¹ Gli organi della Sezione sono:
 - A. L'Assemblea dei soci
 - B. Il Comitato
 - C. I delegati della Sezione nell'Assemblea dei delegati e nei Consigli dei Gruppi professionali
 - D. I revisori dei conti
 - E. Il Comitato di redazione della rivista ARCHI
 - F. Le commissioni
- ² Di regola viene steso un verbale di ogni riunione di un organo sezionale.

A. L'Assemblea dei soci

Art. 7

¹ L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene annualmente durante la prima metà dell'anno.

² Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Comitato o di almeno un quinto dei soci.

Art. 8

¹ All'Assemblea dei soci incombono i seguenti compiti:

- approvazione del rendiconto d'attività
- approvazione del conteggio annuale del rapporto dei revisori dei conti;
- fissazione della tassa annua;
- elezione del Comitato;
- elezione del Presidente;
- elezione dei delegati;
- elezione dei revisori dei conti;
- elezione del Comitato di redazione della rivista ARCHi
- ammissione di personalità di rilievo;
- nomina dei soci onorari;
- decisioni su argomenti all'ordine del giorno;
- modifica degli statuti;
- scioglimento dell'associazione e liquidazione del patrimonio della stessa.

² Il rendiconto d'attività segue le scadenze dell'assemblea generale ordinaria.

Art. 9

¹ La convocazione per l'Assemblea dei soci è inviata in forma scritta almeno dieci giorni prima della stessa, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

² Proposte di trattande formulate dai soci devono essere inviate al Comitato almeno due mesi prima dell'assemblea dei soci; il comitato le discute con i proponenti e le inserisce nell'ordine del giorno.

³ Questioni non indicate nella convocazione dell'Assemblea dei soci possono solo essere discusse, ma al loro riguardo non si può deliberare.

Art. 10

¹ L'Assemblea dei soci può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.

² Hanno diritto di voto i soci individuali e i soci onorari della Sezione.

Art. 11

¹ Nella votazione decide la maggioranza semplice dei voti, nelle elezioni la maggioranza assoluta, oppure, se del caso, la maggioranza semplice dei voti in un secondo scrutinio.

Art. 12

¹ Votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non decida altrimenti.

Art. 13

¹ Gli eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili.

B. Il Comitato**Art. 14**

¹ Il Comitato rappresenta la Sezione Ticino verso l'esterno e si occupa di tutti i suoi affari, riservata la competenza di altri organi.

² Organizza autonomamente o per il tramite dei Gruppi professionali manifestazioni che siano utili al conseguimento dello scopo sociale dell'associazione.

Art. 15

¹ Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri.

² Il Presidente viene nominato dall'assemblea dei soci.

³ Le cariche di vice-presidente, di cassiere e di segretario vengono assegnate nell'ambito del Comitato.

⁴ I Gruppi professionali devono essere rappresentati nel Comitato.

⁵ Il Comitato decide il diritto di firma per vincolare la società.

Art. 16

¹ Nel Comitato devono essere rappresentati possibilmente in proporzione al numero dei membri i Gruppi professionali, come pure i liberi professionisti e i dipendenti.

Art. 17

¹ Il Comitato viene convocato dal Presidente, a dipendenza delle necessità, o su richiesta di almeno tre membri dello stesso.

² Per poter deliberare devono essere presenti almeno tre membri, tra i quali il Presidente o il vice-presidente.

Art. 18

¹ Alla scadenza della carica il Comitato prende atto delle proposte pervenutegli dai soci per la scelta dei suoi membri e le trasmette all'Assemblea dei soci con le proprie proposte.

C. I delegati**Art. 19**

¹ Il Comitato designa i rappresentanti della Sezione nell'Assemblea dei delegati della SIA, scegliendoli tra i soci eletti a tale scopo dall'Assemblea dei soci.

² I delegati della Sezione nei Consigli dei Gruppi professionali sono eletti dai rispettivi membri dell'Assemblea dei soci.

Art. 20

¹ I delegati della Sezione Ticino nei Consigli dei Gruppi professionali informano e collaborano con i rispettivi rappresentanti dei Gruppi professionali in seno al Comitato della Sezione.

Art. 21

¹ Le trattande dell'Assemblea dei delegati vengono preparate dal Comitato in seduta comune con i delegati.

Art. 22

¹ Il Comitato può conferire ai delegati il compito di preparare e trattare questioni di particolare interesse.

D. I revisori dei conti**Art. 23**

¹ Due revisori dei conti esaminano annualmente la contabilità e lo stato patrimoniale e stendono un rapporto, presentando le proposte all'Assemblea dei soci.

F. Il Comitato di redazione di ARCHI**Art. 24**

¹ La rivista ARCHI è l'organo ufficiale della SIA – Sezione Ticino.

² Il Comitato di redazione della rivista è composto da almeno 5 membri di cui:

- 4 nominati dall'Assemblea dei soci;
- 1 scelto dal Comitato di Sezione tra i suoi membri.

³ Di regola nel Comitato di redazione devono essere rappresentati i Gruppi professionali.

G. Le commissioni**Art. 25**

¹ Il Comitato può nominare commissioni per l'esecuzione di determinati compiti.

Art. 26

¹ Le commissioni inviano i rapporti e le conclusioni al Comitato. Al termine della loro attività, esse presentano un rapporto finale scritto.

² La commissione è sciolta con l'approvazione del rapporto finale da parte del Comitato

Art. 27

¹ Il Comitato può delegare dei rappresentanti in seno a commissioni e organi di altre associazioni con scopi affini.

² Questi rappresentanti rendono conto esclusivamente al Comitato.

IV MANIFESTAZIONI SOCIALI**Art. 28**

¹ Alle manifestazioni della Sezione Ticino, quali sedute e discussioni, conferenze, escursioni ed altre possono essere invitati degli ospiti.

² È ammesso svolgere conferenze e manifestazioni in comune o in seguito ad accordi con altre associazioni.

V GRUPPI DI STUDIO**Art. 29**

¹ Per lo studio di determinati problemi vengono formati gruppi di studio, cui può partecipare qualsiasi socio che vi abbia interesse. Il capo-gruppo è nominato dal Comitato.

Art. 30

¹ Alla collaborazione possono venire invitati anche non-soci della SIA.

Art. 31

¹ I gruppi di studio stendono rapporti e conclusioni per il Comitato.

VI FINANZE

Art. 32

- ¹ La Sezione Ticino risponde esclusivamente con il capitale sociale per i suoi impegni, con esclusione di responsabilità dei soci.
- ² La Sezione Ticino allestisce un bilancio ed un conto d'esercizio, come pure una contabilità separata per particolari fondi. Se necessario per particolari attività viene allestita una contabilità dettagliata dei singoli capitoli del conto d'esercizio.
- ³ Tutti i conti vengono chiusi alla fine dell'anno civile.

Art. 33

- ¹ I mezzi finanziari per l'adempimento degli scopi della Sezione Ticino sono forniti dalle tasse sociali e da altri contributi.

Art. 34

- ¹ I soci individuali e i membri associati pagano una tassa alla Sezione Ticino, il cui importo viene stabilito dall'Assemblea dei soci.
- ² Le ditte SIA e i soci proprietari o comproprietari di studi di progettazione iscritti alla Sezione Ticino sono tenuti al pagamento della tassa studi stabilita dall'Assemblea dei soci.
- ³ I soci che hanno raggiunto i 65 anni corrispondono la metà della tassa a partire dall'esercizio successivo. Essi possono richiedere l'esenzione dalla tassa sociale se non esercitano più.
- ⁴ I soci che entrano a far parte della SIA durante l'anno pagano la tassa prorata, come stabilito dagli organi centrali.
- ⁵ I soci onorari non pagano tasse.
- ⁶ Oltre alla tassa sociale i soci devono corrispondere anche la tassa alla SIA Centrale, secondo gli statuti di quest'ultima.

Art. 35

- ¹ I conti vengono presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36

- ¹ L'attività del Comitato, dei revisori, dei delegati, di altre commissioni e dei gruppi di studio è onorata secondo regolamento.
- ² Le spese sopportate vengono indennizzate dalla cassa della sezione.

VII MODIFICA DEGLI STATUTI

Art. 37

- ¹ Richieste di cambiamento degli Statuti devono essere presentate dal Comitato o da un quinto di tutti i soci nella forma scritta.
- ² Le proposte di modifica vengono esaminate dal Comitato, che le sottopone, accompagnate da una presa di posizione, all'Assemblea dei soci per la decisione.

- ³ La modifica degli Statuti avviene con l'approvazione di due terzi dei presenti aventi diritto di voto all'Assemblea dei soci.
- ⁴ Esse entrano in vigore appena approvate dall'Assemblea dei delegati della SIA.

VIII SCIoglimento DELLA SEZIONE TICINO

Art. 38

- ¹ La Sezione Ticino può venire sciolta per il tramite di deliberazione dell'Assemblea dei soci e con l'approvazione di due terzi di tutti i soci.
- ² È necessario informare la Direzione della SIA dell'intenzione di scioglimento almeno due mesi prima della decisione.

Art. 39

- ¹ L'Assemblea dei soci che decide lo scioglimento stabilisce l'utilizzo del patrimonio sociale.
- ² Il patrimonio sociale deve essere destinato a scopi analoghi a quelli della società.
- ³ Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci della Sezione Ticino del 05 dicembre 2006 a Pollegio e dall'Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Ingegneri ed Architetti (SIA) del 16 giugno 2007 a Zurigo.
- ⁴ Questo Statuto annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente statuto ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei delegati.

Il Presidente

Ing. L. Brenni